



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 agosto 2010
(OR. en)**

12571/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0166 (NLE)**

FISC 78

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica francese e la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del

**che autorizza la Repubblica francese e la Repubblica italiana a introdurre
una misura speciale in deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE
del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere protocollate dal Segretariato generale della Commissione, rispettivamente il 19 giugno e il 19 novembre 2009, l'Italia e la Francia hanno chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura fiscale speciale relativa al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza dell'attuale tunnel stradale del Colle di Tenda, nonché alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del nuovo tunnel, che correrà parallelo a quello già esistente (la "misura").
- (2) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera datata 14 dicembre 2009, delle richieste presentate dalla Francia e dall'Italia. Con lettera del 17 dicembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Francia e all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) Il tunnel stradale del Colle di Tenda è un collegamento stradale permanente tra Francia e Italia. L'accordo del 12 marzo 2007 tra i due Stati membri citati ha designato l'Italia come responsabile per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza del tunnel esistente, nonché per la costruzione, il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza del nuovo tunnel che, una volta completato, accoglierà il traffico diretto in senso opposto rispetto a quello che sarà utilizzato nell'attuale tunnel.

- (4) Mediante la misura l'intero sito occupato dal tunnel già esistente nonché il perimetro e il cantiere del nuovo tunnel saranno considerati come parte del territorio italiano ai fini della fornitura di beni e della prestazione di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle importazioni destinate alle operazioni connesse alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza di entrambi i tunnel. In assenza di una tale misura, sarebbe necessario, secondo il principio della territorialità, verificare per ogni fornitura se il luogo d'imposizione si trova in Francia o in Italia.
- (5) La misura è quindi intesa a semplificare la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto relativa al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel esistente e, contemporaneamente, alla costruzione, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del nuovo tunnel.
- (6) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica francese e la Repubblica italiana sono autorizzate a considerare l'intero sito dell'attuale tunnel stradale del Colle di Tenda e il cantiere del nuovo tunnel stradale del Colle di Tenda, che correrà parallelo al primo, come situati sul territorio italiano ai fini della fornitura di beni e della prestazione di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle importazioni connesse alla costruzione e, successivamente, al funzionamento, alla manutenzione e alla sicurezza del nuovo tunnel, nonché ai fini del funzionamento, della manutenzione e della sicurezza del tunnel attuale.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della notifica.

Articolo 3

La Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
